



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

***REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
COMUNALE PER LA VENDITA AL
MINUTO DEI PRODOTTI ITTICI,
ORTOFRUTTICOLI ED ALIMENTARI***

Adottato con deliberazione consiliare n° 186 del 21 novembre 1989 e successivamente modificato
(testo in neretto) con deliberazione consiliare n° 100 del 6 agosto 1999

Approvato dal CO.RE.CO. - Sezione Centrale - nella seduta del 30/09/99 con decisione n° 8259/7868.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNALE PER LA VENDITA AL MINUTO DEI PRODOTTI ITTICI, ORTOFRUTTICOLI ED ALIMENTARI.

ART. 1

Sono ammessi a vendere al minuto nel mercato comunale coloro che sono forniti di regolare licenza di commercio ambulante per la vendita di prodotti ittici, ortofrutticoli ed alimentari e che posseggono i requisiti sanitari.

Sono ammessi anche i coltivatori e pescatori, per la vendita al dettaglio dei prodotti da loro coltivati o pescati direttamente, in appositi spazi riservati.

ART. 2

Gli ambulanti che desiderano vendere al mercato comunale dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco.

La Giunta municipale esaminerà le domande e decide sulla ammissione dei richiedenti in base alla capienza del locale del mercato e alle pubbliche esigenze.

E' titolo di preferenza l'anzianità di vendita al mercato.

ART. 3

Il Sindaco, o per esso l'assessore al ramo, provvede alla delimitazione degli spazi dei banchi di vendita ed alla prima assegnazione degli spazi stessi ai singoli rivenditori per l'anno in corso.

Gli spazi dovranno avere tutti la stessa superficie.

ART. 4

Gli assegnatari degli spazi all'interno del mercato comunale sono tenuti al pagamento del canone di affitto banco entro il 31 dicembre antecedente l'anno di riferimento.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento che comunque non potrà superare il termine del 28 febbraio dell'anno di riferimento saranno applicati gli interessi di mora pari al 10% del totale del canone in ragione dell'effettivo ritardo.

Trascorso il termine del 28 febbraio, la concessione è revocata di diritto.

Gli assegnatari degli spazi sono tenuti ad esibire, a semplice richiesta, ricevuta del versamento effettuato.

Gli esercenti occasionali pagheranno il diritto di affitto dei banchi, anticipato, per il tempo richiesto: giornaliero, settimanale o mensile.

ART. 5

Gli spazi del mercato, per dare a tutti equa assegnazione, saranno nel mese di Gennaio di ogni anno, assegnati mediante sorteggio.

ART. 6

Il mercato comunale funzionerà dalle ore 7 alle ore 13 di tutti i giorni feriali.

Nel periodo previsto dalla legge, per i comuni a vocazione turistica funzionerà anche la domenica e nei giorni festivi.

La vendita dei prodotti ittici e dei prodotti alimentari e tradizionali tipici della zona (ceci, castagne, nocciole e noccioline abbrustolite, lupini, carciofini ecc.) sarà consentita sempre, anche la Domenica e nei giorni festivi.

ART. 7

Su tutti i generi posti in vendita nel mercato dovranno essere esposti, ben visibili al pubblico, i cartelli dei prezzi di vendita, secondo il modello prescritto dall'Amministrazione.

ART. 8

Ciascun rivenditore dovrà rigorosamente rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti e tenere ordinato e pulito il posto assegnato

ART. 9

E' vietato buttare rifiuti di qualsiasi natura sul pavimento; essi dovranno essere raccolti in appositi contenitori del tipo approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario curerà che negli appositi canali di raccolta non devono essere immessi rifiuti solidi, al fine di non ostacolare il deflusso delle acque e l'intasamento delle fogne.

L'inottemperanza alle sopracitate disposizioni comporta la sospensione della vendita all'interno del mercato.

ART. 10

La merce dovrà essere mostrata solo negli specchi espositivi previsti per ogni posto in concessione.

Per la merce non potranno essere usati contenitori diversi da quelli previsti dalle Leggi Sanitarie vigenti.

E' assolutamente vietato occupare gli spazi non destinati alla esposizione della merce e specificatamente nel settore ittico gli spazi antistanti ai lati esterni delle vasche porta cassette in materiale inox e alla linea esterna che congiunge i lati esterni delle predette vasche porta cassette";

ART. 11

E' fatto obbligo ai rivenditori che espongono prodotti ittici congelati di collocare sui prodotti stessi un cartellino con la scritta "Pesce congelato".

ART. 12

E' vietato, nel pesare i pesci, l'uso di carta paglia o di altra carta di peso superiore a 40 grammi a metro quadro.

ART. 13

E' obbligatorio usare carta e sacchetti di cui è consentito l'uso per avvolgere alimenti.

ART. 14

I rivenditori dovranno comportarsi in modo dignitoso e corretto. E' severamente vietato offrire la merce con schiamazzi e con grida.

ART. 15

La vigilanza igienico sanitaria sulla vendita dei generi alimentari, nel mercato comunale è demandata **alla A.U.S.L. n° 3 competente** per territorio, secondo le rispettive competenze ed in base alle leggi in vigore.

I sanitari predetti, dispongono, previo esame, la distruzione dei generi alimentari ritenuti avariati, salve ed impregiudicate le sanzioni previste dalla legge a carico dei responsabili.

ART. 16

Il servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme sul funzionamento del mercato è affidato al Corpo di Polizia municipale.

ART. 17

E' vietata la vendita ambulante con posto fisso dei prodotti ittici, ortofrutticoli e dei generi alimentari fuori del mercato comunale e nelle relative adiacenze del mercato stesso.

ART. 18

Per i concessionari che, nell'anno solare, incorressero in due infrazioni al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale adotterà come provvedimento accessorio, la sospensione della concessione di vendita per un minimo di giorni tre fino ad un massimo di giorni sessanta.

L'Amministrazione estrometterà dal mercato comunale quei rivenditori che nell'anno solare siano incorsi in due sospensioni aventi per oggetto contestate violazioni.

L'estromissione dal mercato comunale sarà immediata per quei rivenditori che, anche una sola volta, siano stati sorpresi a commercializzare generi alimentari avariati.

ART.18 bis

A carico dei trasgressori del presente regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa di £. 100.000 nonché le sanzioni accessorie.

ART.19

Per quanto non previsto nel presente Regolamento verranno applicate le norme tutte, nessuna esclusa, previste dalla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme sanitarie regolanti il settore.

ART.20

NORMA TRANSITORIA

Per i canoni eventualmente pregressi ancora non pagati l'assegnatario entro il termine perentorio del 30 settembre del corrente anno dovrà procedere al saldo di quanto dovuto pure con rateizzazione entro il termine perentorio del 30 marzo 2000 con applicazione degli interessi legali.

Trascorso tale termine, la concessione verrà revocata.

Il presente regolamento annulla quello precedente ed ogni altra relativa precedente disposizione.